

Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Parte N. 22

Sintesi: L'art. 44 del t.u. 131/1986 stabilisce che nei casi di espropriazione forzata la base imponibile ai fini dell'imposta di registro e' sempre costituita dal prezzo di aggiudicazione, non soltanto, quindi, se la vendita e' avvenuta mediante pubblico incanto (come nella precedente normativa), ma anche quando si e' realizzata attraverso altre forme autoritative, anche se solo nella determinazione del corrispettivo. Il 2 comma dell'art. 44 contiene una nuova disposizione: in caso di cessione volontaria del bene dell'espropriando all'espropriante, la base imponibile e' costituita dal prezzo; pertanto, in tali casi, gli uffici devono astenersi dal compiere atti di accertamento. L'art. 45 chiarisce che per gli atti concernenti le concessioni su beni demaniali e quelle di diritti d'acqua a tempo determinato, la base imponibile e' costituita dall'ammontare del canone; in secondo luogo, per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o di diritti reali immobiliari in cui e' parte lo stato ed il cui valore e' stato preventivamente determinato dall'ufficio tecnico erariale, la base imponibile e' costituita dal corrispettivo pattuito. Infine, il 1 comma dell'art. 46 dispone espressamente che per la costituzione di pensioni la base imponibile e' costituita dal valore della pensione.

Testo:

Nell'art.44 recante in epigrafe "espropriazione forzata e trasferimenti coattivi", il legislatore delegato ha recepito il principio desumibile dal disposto della pronuncia della corte costituzionale di illegittimita' di parte dell'art.42 del dpr 634/72, che regolava la soggetta materia, ed ha quindi completato la norma prevedendo che nei casi di espropriazione forzata la base imponibile e' sempre costituita dal prezzo di aggiudicazione non soltanto se la vendita e' avvenuta mediante pubblico incanto, ma anche quando si e' realizzata attraverso altre forme autoritative, anche se solo nella determinazione del corrispettivo.

L'ultima parte del comma 2 contiene una nuova disposizione relativa alla base imponibile dei contratti con i quali l'espropriando cede volontariamente, cioe' senza attendere l'esito della procedura espropriativa, il bene all'espropriante. Poiche' la norma precisa che la base imponibile per tali atti e' costituita dal prezzo, i dipendenti uffici dovranno astenersi dal compiere atti di accertamento, sia pure nei limiti in cui gli stessi sono ammissibili ai sensi del successivo art.52 nei confronti di tali contratti.

Con l'art.45 e' stato chiarito anzitutto che per gli atti concernenti le concessioni su beni demaniali e quelle di diritti d'acqua a tempo determinato la base imponibile e' costituita dall'ammontare del canone. Inoltre con lo stesso articolo e' stato disposto che per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o di diritti reali immobiliari nei quali e' comunque parte lo Stato ed il cui valore e' stato preventivamente determinato dall'ufficio tecnico erariale, il corrispettivo pattuito costituisce la base imponibile.

La lieve modifica apportata al I comma dell'art.46, di carattere piu' che altro formale, ha lo scopo di evitare l'incertezza interpretativa derivante dalla lettura dell'art.43 del dpr 634/72 il quale, nel I comma, non facendo riferimento alle costituzioni di pensioni, dava adito a dubbi relativi alla determinazione della base imponibile di tale costituzione. Pertanto, nell'attuale I comma si e' provveduto a chiarire espressamente che per la costituzione di pensioni la base imponibile e' costituita dal valore della pensione.